

PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

**TITOLO VIII - IL CORSO DI LAUREA IN “SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI” - (SFA)
(Classe L-25 – Scienze Forestali ed Ambientali e Forestali D.M. 270/04) - (SEDE DI ANCONA)**

Art. 32 - Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali”, afferisce al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A).
2. Il Corso di studio consente il conferimento della Laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali”. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.

Art. 33 – Modalità di ammissione

1. Per l'accesso al corso di laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali” è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, la cui verifica sarà effettuata mediante un test di ingresso (test di orientamento), non ostativo ai fini della stessa. Il test è finalizzato a rendere lo studente consapevole della scelta operata e delle sue attitudini al corso e prevede una serie di quesiti su argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, con un grado di approfondimento pari a quello derivante dalla preparazione della scuola secondaria di secondo grado.
2. Il test si compone di 40 quesiti on line a risposta multipla, suddivisi in 4 gruppi (Matematica, Fisica, Chimica, Biologia) da 10 quesiti ciascuno con una sola risposta esatta tra le cinque indicate. Saranno attribuiti 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o sbagliata. Il candidato che, relativamente alla sezione “Matematica (Linguaggio matematico di base)”, riporti un punteggio inferiore a 5, avrà assegnato l'OFA, da assolvere secondo le modalità sotto indicate.
3. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA), assegnato nel caso in cui lo studente non partecipi al test, oppure il test risulti non positivo, deve essere assolto mediante attività aggiuntiva di matematica, a frequenza non obbligatoria, al termine della quale è prevista una verifica di risultato (colloquio/test) secondo un calendario pubblicato sul sito del D3A. Il corso formativo aggiuntivo offerto dal D3A è organizzato sotto forma di “precorsò” in comune con gli altri CdS del D3A. L' OFA deve essere comunque assolto entro la data del 10 agosto, pena l'iscrizione al primo anno ripetente nell'anno accademico successivo.
4. La verifica dell'insegnamento di “Matematica” non potrà essere sostenuta fino a che l'OFA non sarà assolto.
5. Non debbono partecipare alla prova di verifica delle conoscenze gli studenti dell'ultimo anno della scuola superiore che abbiano già sostenuto con esito positivo il test di verifica svolto presso il D3A nel corso dello stesso anno solare nel quale richiedono l'immatricolazione. Sono inoltre esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze:
 - i candidati provenienti da corsi di laurea istituiti secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 270/2004;
 - i candidati già in possesso di titolo accademico, anche conseguito all'estero o già iscritti a corsi di studio di livello universitario all'estero;
 - gli studenti che effettuano il passaggio da un corso di laurea di questo Ateneo o il trasferimento da altro Ateneo con l'esame curriculare di matematica superato;
 - i candidati che hanno già sostenuto con esito positivo la prova di verifica delle conoscenze, per corsi di studio di Agraria, in questo anno accademico o precedenti, presso questa sede o presso altre sedi universitarie ed in tale ultimo caso debitamente certificato;
 - gli studenti decaduti o rinunciatari, già iscritti ad un corso di studio di Agraria che chiedano l'immatricolazione.Tutti coloro che si trovino nella condizione sopra indicata sono tenuti a dichiarare la propria posizione contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione.
6. Le informazioni sui test (date e sedi di svolgimento, modalità di iscrizione, modalità di svolgimento della prova, elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova e loro convocazione, risultati) e sulle modalità di assolvimento dell'OFA saranno rese pubbliche nel sito del D3A.

Art. 34 - Organizzazione didattica del corso

1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea in “Scienze Forestali ed Ambientali” è di tre anni. All’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi, lo studente può optare per il regime di part-time, qualora abbia necessità di articolare il proprio percorso di studi su un numero di anni superiore alla durata normale, con acquisizione di circa 30 CFU annui.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il corso di laurea prevede 180 CFU complessivi. Il corso è organizzato in 2 semestri per ciascun anno accademico e 20 insegnamenti monodisciplinari/integrati cui sono assegnati specifici CFU.
3. I CFU a scelta autonoma dello studente necessari per il completamento del terzo anno possono essere scelti tra gli insegnamenti a) consigliati nel manifesto degli studi; b) attivati nelle altre lauree del D3A; c) attivati presso altre Facoltà o Dipartimenti dell’Ateneo, con approvazione del CCS/CUCS. Il riconoscimento di altre attività formative deve essere approvato dal CCS/CUCS, che ne stabilisce il valore in CFU.
4. All’atto dell’iscrizione al secondo anno, gli studenti sono tenuti ad effettuare la scelta dei CFU liberi, qualora ancora non effettuata. In caso di mancata scelta verrà attribuito d’ufficio il piano di studi statutario proposto dal Dipartimento (Allegato 3).
5. La scelta di una lingua europea tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, deve essere indicata all’atto della presentazione del piano di studi.

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica

1. Il presente Regolamento si completa con i due documenti (Allegati 2 e 3) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla relativa coorte di studenti e consultabili sul sito web del D3A.
2. Nell’Allegato 2 sono definite per il Corso di laurea:
 - le attività formative proposte;
 - l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - gli obiettivi formativi specifici, ed i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - gli eventuali curricula offerti agli studenti;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - l’anno di corso in cui è prevista l’erogazione di ciascuna attività formativa;
 - il periodo di erogazione (semestre o annualità);
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento;
 - l’elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.
3. Nell’Allegato 3 sono definiti gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione (piani statutari).

Art. 36 - Obblighi di frequenza

Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di studio non prevedono l’obbligo di frequenza, ad esclusione del tirocinio formativo.

Art. 37 – Propedeuticità

Per i diversi insegnamenti previsti dal Corso di laurea non sono identificate specifiche propedeuticità, ma si consiglia fortemente di seguire il calendario didattico come ripartito nei tre anni per gli studenti full time e nei sei anni per gli studenti part time.

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La tesi di laurea è un elaborato scritto, strutturato secondo le linee di una pubblicazione tecnico-scientifica, concernente un’attività originale attinente ai temi delle Scienze Forestali ed Ambientali.

2. Il Relatore è di norma un docente del Corso di laurea. Lo studente può essere guidato nella predisposizione della tesi di laurea anche da un altro docente dell'Ateneo. In tal caso lo studente dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio del corso di studio. La richiesta di autorizzazione, che va inoltrata prima dell'inizio delle attività e almeno 3 mesi prima della data di discussione della tesi, dovrà contenere l'argomento ed uno schema sommario dello sviluppo della tesi di laurea.
3. Le attività per la realizzazione della Tesi possono essere svolte nei laboratori del D3A o in altre sedi universitarie, oppure presso Istituzioni e strutture convenzionate, pubbliche o private.
4. La discussione della tesi avviene davanti ad una commissione composta da almeno 7 docenti e presieduta dal Presidente del Corso di Studio o da un docente da lui delegato. Durante la valutazione della prova finale ogni candidato è presentato alla commissione dal relatore che illustra: a) l'impegno mostrato dallo studente durante lo svolgimento della tesi; b) la qualità dell'attività svolta in termini di autonomia e contributo personale ed originale; c) le abilità e le competenze acquisite; d) altri utili elementi di valutazione.
5. Il voto sulla prova finale, espresso in centodecimi, viene attribuito in base al merito di tesi e al merito curricolare complessivo. Il merito di tesi è attribuito dalla commissione considerando gli elementi suddetti, l'approfondimento tecnico, scientifico e/o bibliografico, nonché la chiarezza espositiva, la padronanza dell'argomento trattato e le risposte alle eventuali domande. La commissione può attribuire un punteggio compreso fra 0 e 7 punti. Il merito curricolare complessivo è calcolato aggiungendo alla media aritmetica ponderata dei voti del *curriculum studiorum* espressa in centodecimi: 1 punto qualora lo studente sia in corso; 1 punto qualora lo studente abbia acquisito CFU partecipando a programmi di mobilità internazionale, quali Erasmus o Campus World.
6. La commissione, su proposta del relatore e con votazione a maggioranza di due terzi dei commissari, può conferire la lode al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti (110/110) dalla somma del punteggio assegnato al merito di tesi e del punteggio calcolato per il merito curricolare complessivo. Per l'assegnazione della lode, il merito curricolare complessivo non deve però risultare inferiore a 104.

Il contenuto degli allegati 2 e 3 è reperibile al [sito di Dipartimento](#).